

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3128

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURA, ALBANELLA, CARRESCIA, D'INCECCO, GANDOLFI,  
IACONO, IORI, LAFORGIA, MARCHI, TARICCO**

Interventi per sostenere la programmazione delle emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre o satellitare e delle emittenti radiofoniche locali, nonché contributi in favore dell'informazione locale

*Presentata il 19 maggio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, in attesa di una profonda riforma strutturale del sistema dell'emittenza locale in Italia, detta norme a favore dell'informazione e della programmazione delle emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre o satellitare e delle emittenti radiofoniche private locali.

Il settore, com'è noto, attraversa una crisi profonda. I costi del passaggio delle televisioni locali in tecnica digitale, il calo degli investimenti degli inserzionisti nella

pubblicità televisiva, i ritardi nell'erogazione dei contributi pubblici e, in parte, le scelte sulla numerazione automatica dei canali che hanno causato difficoltà nella loro ricerca sul telecomando sono solo le principali cause di una crisi del comparto radiotelevisivo locale in grado di minare profondamente il pluralismo dell'offerta di informazione.

Il crollo degli introiti pubblicitari, circa il 50-60 per cento in meno negli ultimi anni, ha letteralmente travolto le televisioni locali. Si tratta, infatti, di reti che

vivono di pubblicità dei punti vendita: gli stessi che sono costretti a « tirare giù le serrande ». Non c'è da stupirsi, dunque, se gli incassi sono diminuiti verticalmente. Anche le televendite, bacino di risorse indispensabile per questi canali, sono collassate.

Complice, in questo caso, è proprio la riconversione alla tecnica digitale, che ha fatto slittare di parecchi canali i programmi televisivi delle reti locali, penalizzandone l'accessibilità durante lo *zapping*. Con il passaggio dall'analogico al digitale, inoltre, le emittenti si sono trovate a gestire più programmi, andando, di fatto, in cortocircuito di contenuti. Senza contare le ingenti risorse investite per l'aggiornamento tecnologico, coperto solo in parte dallo Stato. Si pensi che nel 2009, in piena riconversione, l'intero settore registrava già un passivo di 200 milioni di euro circa. Negli ultimi sei anni il quadro è notevolmente peggiorato, raggiungendo livelli di criticità che non possono essere sottaciuti.

Un'altra causa, come hanno osservato autorevoli studiosi, è certamente il soprannumero delle emittenti locali, troppe rispetto alle limitate risorse dell'etere. Il loro proliferare, secondo alcuni « quasi selvaggio », non ha certo contribuito a uno sviluppo ordinato del sistema radiotelevisivo italiano nel suo complesso.

Anche la legge che regola gli enti locali, che li obbligherebbe a dirottare il 15 per cento degli investimenti pubblicitari proprio sulla piccola emittenza, è stata disattesa, forse per un'incapacità del sistema delle amministrazioni pubbliche territoriali di comprendere l'importanza dell'emittenza locale nel pluralismo e nella diffusione di notizie locali.

La tanto auspicata razionalizzazione di questo settore non può prescindere, dunque, dal fatto che le risorse trasmissive occupate dalle emittenti locali sono probabilmente eccessive rispetto al reale bisogno del pubblico e rischiano di limitare la crescita dell'emittenza nazionale. Per questa ragione serve una riorganizzazione dell'intero settore che, in ogni caso, necessita di interventi urgenti affinché non

vada perduto una volta per tutte un patrimonio che ha contribuito a far crescere, anche culturalmente, il nostro Paese.

Gli effetti del tracollo del sistema delle emittenti locali in Italia, comunque, si sono fatti sentire soprattutto sul fronte dell'occupazione, in particolare per quanto riguarda il settore dell'informazione (giornalisti e tecnici). Il 90 per cento delle televisioni private italiane è ricorso alla cassa integrazione guadagni o ha fatto domanda per aprire la relativa procedura. Più della metà dei lavoratori è coinvolta e molti di loro hanno difficoltà a ricollocarsi, con la probabile conseguenza del collasso di un intero settore.

In questo contesto, anche se non è l'oggetto della presente proposta di legge, occorre anche riflettere sull'opportunità di ridisegnare il ruolo dell'emittenza locale nell'informazione sul territorio, valutando l'opportunità di affidare alle radio e alle televisioni locali la concessione del servizio pubblico a livello regionale e provinciale, quando nel 2016 tale concessione dovrà essere rinnovata. L'informazione sul territorio rappresenta il cuore dell'attività radiotelevisiva locale. I microfoni e le telecamere dell'emittenza locale, da quasi quarant'anni, hanno creato un indissolubile contatto tra i cittadini e il loro territorio, affrontando e raccontando tutti i temi di attualità, politica, cronaca e sport legati al contesto locale.

I rapporti di lavoro giornalistico delle emittenti radiofoniche e televisive locali sono oltre duemila, di cui oltre millecinquecento disciplinati dal contratto nazionale collettivo stipulato tra l'associazione Aeranti-Corallo e la Federazione nazionale della stampa italiana nell'ottobre 2000 e rinnovato, da ultimo, nel gennaio 2010.

Visto il numero delle piccole reti sparse sul territorio è difficile quantificare con precisione il fenomeno, ma una cosa è certa: il ruolo dell'informazione locale come strumento di pluralismo e palestra per giovani professionisti oggi è seriamente messo in discussione. Molte emittenti locali rischiano la chiusura e il fenomeno riguarda tutte le regioni, senza eccezione alcuna.

Mentre la carta stampata riduce le pagine e le radio sopravvivono grazie al volontariato e alle sottoscrizioni degli ascoltatori, la televisione locale sembra ormai aver imboccato una via senza uscita. Per questo motivo, la questione delle televisioni locali è considerata la grande occasione mancata del nostro Paese. Ed è proprio per questa ragione che occorre un intervento legislativo — con misure sia contributive che agevolative — a favore di un comparto che occupa migliaia di dipendenti.

In questi anni la regolamentazione dei contributi pubblici all'editoria ha imposto pesanti tagli. L'intera rete delle emittenti locali ha subito negli anni un drastico taglio nell'erogazione dei finanziamenti: nel 2008 sono stati stanziati 160 milioni di euro; dopo quattro anni, nel 2012, la somma era già scesa a 95 milioni di euro; nel 2014, dopo appena altri due anni, la somma stanziata è stata meno di un terzo. Spesso, occorre dirlo, si tratta di cifre virtuali, visto che le associazioni di categoria hanno segnalato di anno in anno forti ritardi nell'erogazione. Un ritardo che certamente ha contribuito a far entrare in crisi aziende che avevano bisogno di liquidità per fare fronte sia a investimenti sia alle spese correnti.

La contribuzione pubblica è stata istituita per garantire il pluralismo dell'informazione, ma certamente nel tempo il fenomeno si è distorto. Infatti, non basta essere televisioni locali per garantire il pluralismo: a fianco di poche realtà strutturate con dipendenti, tecnici e giornalisti che offrono un servizio importante per l'informazione del telespettatore, sono nate una serie di emittenti prive di contenuti. Tali realtà, mandando in onda film o facendo un breve telegiornale, hanno occupato l'etere sfruttando le contribuzioni pubbliche. Questi « cloni » non hanno dato un servizio al cittadino, eppure hanno continuato a essere sostenuti, diluendo quella che è una linfa vitale per le realtà che invece offrono contenuti di informazione, spettacolo, sport, cronaca e politica.

La soluzione per il futuro è cambiare i criteri di distribuzione dei contributi, certamente obsoleti e ancora legati alle trasmissioni in formato analogico. Gli elementi che definiscono l'ammontare della contribuzione per ogni rete sono infatti determinati dal fatturato e dal numero dei dipendenti. Ma, come insegna l'esperienza, si tratta di elementi spesso aggirati. Questo modo di agire ha letteralmente « drogato » il sistema dell'emittenza locale, penalizzando, fino a portarle alla chiusura, realtà serie e strutturate. La presente proposta di legge intende sostenere queste ultime realtà e non quelle emittenti, chiamate « molecolari », che nulla hanno a che fare con la tutela del pluralismo e che rappresentano una distorsione del sistema della radiotelevisione locale in Italia.

Il presente intervento legislativo sostiene, in particolare, l'innovazione, la qualità e il pluralismo dell'informazione e la tutela del lavoro giornalistico. I contributi destinati al sistema radiotelevisivo locale, specificamente individuati, sono subordinati a una serie di requisiti stringenti che tutelano in particolare il lavoro e i lavoratori. Il principio è che l'azienda che non paga gli stipendi e non versa gli oneri previdenziali ai propri dipendenti, a partire dai giornalisti, si pone fuori dal quadro della legalità e non può invocare in alcun modo il principio del pluralismo dell'informazione. L'idea è quella di premiare le aziende sane che, seppure in situazioni di crisi e di difficoltà, non siano venute meno ai loro obblighi contrattuali e ai doveri derivanti dalle leggi dello Stato (articolo 3).

La presente proposta di legge intende supportare la produzione, la realizzazione e la messa in onda o in rete di programmi, testate giornalistiche di informazione, divulgative e di approfondimento su supporti audio-televisivi e telematici e destinati a essere trasmessi da emittenti radiotelevisive o diffusi via *web* o *app* (articolo 2).

Nella fase di erogazione dei contributi, viene data particolare attenzione all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico, all'acquisto di beni mobili, di programmi informatici e di apparecchiature strumentali all'esercizio dell'attività infor-

mativa e redazionale. Tra i costi che l'intervento normativo vuole ridurre vi è anche quello dei giornalisti neo-assunti e dei giornalisti collaboratori redazionali. Esso può rappresentare, insieme ad altre misure di sistema, una leva per creare nuova occupazione in un settore, quello giornalistico dell'emittenza locale, in grave sofferenza (articolo 4).

Non meno importanti sono le misure a sostegno del lavoro giornalistico (articolo 7): la presente proposta di legge incentiva e sostiene l'occupazione tramite il finanziamento delle spese correnti e per investimenti di nuove imprese giornalistiche, che operano nel settore dell'emittenza televisiva o radiofonica locale, costituite da giornalisti disoccupati o che si trovano in cassa integrazione guadagni o in mobilità, ovvero che risultano precari sulla base dei versamenti contributivi.

Inoltre, l'impresa editoriale che assume a tempo pieno e indeterminato un giornalista disoccupato o in cassa integrazione guadagni o in mobilità gode dell'abbattimento al 15 per cento dell'aliquota contributiva a suo carico per ventiquattro mesi e percepisce, in forma di conguaglio contributivo, un importo pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità per un massimo di dodici mesi.

Il futuro dell'emittenza locale è dunque strettamente legato alla quantità di risorse di cui la stessa potrà disporre. Sono altresì necessarie norme di indirizzo del mercato pubblicitario, come sgravi d'imposta per le aziende che acquistano spazi pubblicitari sull'emittenza locale. Occorre considerare che la pubblicità attraverso le emittenti radiofoniche e televisive locali è infatti una delle principali forme per la conoscenza dei prodotti e dei servizi delle piccole e delle medie imprese, sicché un sostegno statale a tale tipologia di investimento pubblicitario non è solo un sostegno alle imprese radiotelesive, ma costituisce anche un elemento propulsivo per la ripresa dei consumi, tanto auspicata a ogni livello.

La presente proposta di legge offre una prima risposta fornendo incentivi (articolo 8) per la pubblicità sulle emittenti locali,

escludendo dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e nei due periodi d'imposta successivi.

L'emittenza televisiva in ambito locale deve, in definitiva, riscoprire il ruolo e la vocazione originari, valorizzando e promuovendo l'informazione, la cultura e le tradizioni locali, e produrre periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale dei singoli territori che compongono la realtà nazionale.

A tale fine, gli interventi sono rivolti alle emittenti radiotelesive in ambito locale che realizzano una programmazione avente ad oggetto l'informazione locale autoprodotta; la produzione e diffusione di programmi che valorizzano la lingua, la cultura, il patrimonio immateriale e le identità presenti a livello regionale e delle comunità locali; la promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o di progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, di servizi di informazione sui grandi eventi che favoriscano la conoscenza delle regioni e dei territori e ne rafforzino l'immagine anche a livello internazionale; la progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini italiani residenti all'estero e degli immigrati; la produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso ai cittadini alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee (articolo 6).

L'articolo 9 della presente proposta di legge disciplina gli interventi e le modalità di concessione dei contributi: il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approva un bando nel quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi, tenendo conto in particolare: della percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta; del numero dei dipendenti giornalisti con rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato; del numero dei dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; della produzione e trasmissione dei programmi in misura superiore a quella minima fissata per l'accesso ai contributi.

L'articolo 10 prevede che ogni il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo econo-

mico, trasmetta alle Camere una relazione contenente una serie di informazioni sull'attuazione della legge, tra cui l'elenco delle emittenti che hanno beneficiato dei contributi, l'indicazione delle somme erogate nelle singole regione e l'elenco dei finanziamenti concessi.

Gli oneri per l'attuazione della legge (articolo 11) sono pari a 6 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Nel rispetto degli articoli 21 e 117 della Costituzione e delle norme dell'Unione europea e nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, scientifica e culturale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Repubblica sostiene lo sviluppo del sistema di informazione locale valorizzando l'informazione, la cultura e le tradizioni locali nonché la produzione di trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale dei singoli territori che compongono la realtà nazionale.

2. La Repubblica, in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, sostiene, altresì, l'innovazione e l'occupazione nel settore giornalistico nonché la razionalizzazione e la trasparenza delle modalità di erogazione delle relative provvidenze pubbliche.

## ART. 2.

*(Oggetto).*

1. La presente legge prevede interventi a favore delle emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre o satellitare e delle emittenti radiofoniche private locali, costituite in qualsiasi forma giuridica, operanti nel territorio della Repubblica, nel quale realizzano il totale del loro fatturato e nel cui ambito trasmettono quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono, in particolare, destinati a sostenere:

a) l'innovazione, la qualità e il pluralismo dell'informazione e la tutela del lavoro giornalistico;

b) la produzione, la realizzazione e la messa in onda o in rete di programmi o di testate giornalistiche di informazione, divulgative e di approfondimento su supporti audio-televisivi e telematici, destinati a essere trasmessi da emittenti radiotelevisive o diffusi via *web* o *app*.

ART. 3.

(*Requisiti*).

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati alle emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre o satellitare e alle emittenti radiofoniche private locali in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte al registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

b) essere gestite da imprese non riconducibili a soggetti che già detengono, a livello locale, una posizione dominante nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;

c) essere legalmente rappresentate da soggetti che non hanno subito condanne definitive per delitti non colposi commessi in danno della pubblica amministrazione o per altri reati gravi;

d) essere costituite da almeno sessanta mesi;

e) presentare il rendiconto e il bilancio aziendali relativi all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;

f) possedere una stabile organizzazione redazionale dotata di giornalisti e di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

assunto nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro di categoria e di un direttore responsabile;

g) con riferimento alle emittenti televisive, avere un organico redazionale costituito almeno da tre giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti e, con riferimento alle emittenti radiofoniche, avere un organico redazionale costituito da almeno un giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti;

h) impiegare con rapporto di lavoro a tempo indeterminato giornalisti e personale tecnico-amministrativo in numero pari ad almeno l'80 per cento della forza lavoro complessiva presente nell'organizzazione aziendale e adibita alla produzione di programmi e notiziari;

i) applicare almeno i trattamenti economici minimi per i collaboratori fissi, corrispondenti e pubblicisti delle redazioni decentrate previsti dagli accordi sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana;

l) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo quanto attestato attraverso il documento unico di regolarità contributiva dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani o, per il personale non giornalistico, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

m) avere una copertura di segnale non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 70 per cento della popolazione regionale;

n) essere in regola con il pagamento degli stipendi e di tutte le spettanze retributive;

o) svolgere attività di gestione di rete e di produzione di contenuti, ovvero solo di produzione di contenuti avvalendosi di reti di terzi per la loro trasmissione;

p) avere trasmesso quotidianamente, nei tre anni precedenti, programmi informativi autoprodotti concernenti avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rile-

vanza locale su una rete propria o di terzi, nell'ambito di una regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella indicata alla lettera *m*);

*q*) avere aderito ai codici di autoregolamentazione vigenti;

*r*) non superare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità radiotelevisiva e non svolgere attività di televendita in misura superiore al 45 per cento della programmazione su base annua.

2. Qualora siano costituite in forma societaria, le emittenti di cui al comma 1 sono altresì tenute a presentare l'elenco dei soci, con indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, ovvero l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa, con indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

#### ART. 4.

##### *(Contributi a favore dell'informazione locale).*

1. La Repubblica, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2014, n. 147, sostiene l'informazione locale attraverso i seguenti contributi, senza onere di rimborso:

*a*) contributi per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico, sotto forma di contributi in conto interesse, per consentire l'accesso al credito, e di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento degli investimenti effettuati;

*b*) contributi per l'abbonamento a un massimo di due agenzie di stampa a informazione regionale;

*c*) contributi per l'acquisto di beni mobili, di programmi informatici e di apparecchiature strumentali all'esercizio dell'attività informativa e redazionale, fino

al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta;

d) contributi per la copertura dei costi sostenuti per i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai giornalisti neo-assunti e ai giornalisti collaboratori redazionali.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dello sviluppo economico e non possono superare, per ciascuna azienda, il limite massimo di 150.000 euro.

3. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) favorire le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali;

b) progettare e realizzare notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;

c) sostenere l'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via *internet*, in particolare nei settori dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione di emergenza;

d) incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;

e) favorire forme di aggregazione editoriale attraverso accordi o intese per la gestione in comune di impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;

f) promuovere la progettazione e la realizzazione di nuovi formati di notiziario e di programmi di comunicazione di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;

g) agevolare la costruzione di piattaforme e di sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, l'indicizzazione e la condivisione dei contenuti informativi

multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;

*h)* favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi e *on line* su base locale;

*i)* favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, anche con riferimento ai prodotti di informazione locale.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici anche economici e le società a prevalente partecipazione pubblica non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di emittente, anche radiofonica digitale, o di fornitore di servizi di media a richiesta.

#### ART. 5.

##### *(Revoca dei contributi).*

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono revocati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, qualora:

*a)* il soggetto beneficiario violi le norme della presente legge;

*b)* dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione;

*c)* il soggetto beneficiario perda anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario deve restituire interamente o parzialmente, in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'importo del contributo, se

già erogato, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo in cui ha beneficiato del contributo.

ART. 6.

*(Programmazione soggetta ai contributi).*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Repubblica sostiene le emittenti radiotelevisive locali che realizzano una programmazione avente i seguenti contenuti:

- a) informazione locale autoprodotta;
- b) produzione e diffusione di programmi che valorizzano la lingua, la cultura, il patrimonio immateriale e le identità presenti a livello regionale e delle comunità locali;
- c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o di progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, nonché realizzazione di servizi di informazione relativi ai grandi eventi che favoriscono la conoscenza delle regioni e dei territori e ne rafforzano l'immagine anche a livello internazionale;
- d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini italiani residenti all'estero e degli immigrati;
- e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei cittadini alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee;
- f) produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, nonché di programmi nelle lingue italiana e internazionale dei segni.

2. I programmi di cui al comma 1, trasmessi nella fascia dalle ore 6.30 alle ore 22.30, limitano le inserzioni pubbli-

citarie a non oltre il 15 per cento del tempo di trasmissione previsto per ciascuno di essi.

ART. 7.

*(Misure a sostegno del lavoro giornalistico).*

1. La Repubblica incentiva e sostiene l'occupazione tramite il finanziamento per le spese correnti e per investimenti di nuove imprese giornalistiche, che operano nel settore dell'emittenza televisiva o radiofonica locale, costituite in misura prevalente da giornalisti disoccupati o collocati in cassa integrazione guadagni o in mobilità, ovvero che risultano precari sulla base dei versamenti contributivi.

2. Ai sensi del comma 1 sono finanziabili, fino a un massimo del 50 per cento, le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte, tasse o contributi, da sostenere nei sei mesi precedenti e fino a novanta giorni dopo la costituzione della nuova impresa, per:

- a) consulenze legali;
- b) consulenze notarili;
- c) consulenze tecnico-amministrative;
- d) consulenze fiscali finalizzate alla costituzione e all'avvio dell'impresa.

3. Sono finanziabili, fino a un massimo del 60 per cento, le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte, tasse o contributi, da sostenere nei sei mesi precedenti e fino a novanta giorni dopo la costituzione della nuova impresa, per l'acquisto di:

- a) macchinari e attrezzature;
- b) mobili ed elementi di arredo;
- c) macchine per ufficio e programmi informatici;
- d) beni immateriali funzionali all'attività d'impresa.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 2 e 3.

5. Costituiscono causa di revoca totale dei finanziamenti di cui al presente articolo:

a) la cessazione dell'impresa, o il venire meno della titolarità della partecipazione prevalente da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, se intervenuti entro un anno dalla data di erogazione dei finanziamenti;

b) la mancata destinazione allo svolgimento dell'attività d'impresa, per almeno tre anni dalla data di presentazione del rendiconto delle spese sostenute, dei beni per il cui acquisto è stato richiesto il finanziamento.

6. L'impresa editoriale che assume a tempo pieno e indeterminato un giornalista disoccupato o collocato in cassa integrazione guadagni o in mobilità gode dell'abbattimento al 15 per cento dell'aliquota contributiva a suo carico per ventiquattro mesi e percepisce, a titolo di conguaglio contributivo, un importo pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità per un massimo di dodici mesi.

#### ART. 8.

*(Incentivi per la pubblicità  
su emittenti locali).*

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, purché riferiti a investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti locali di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo non possono in ogni caso superare la somma complessiva di 50.000 euro nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

3. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al comma 1, l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

#### ART. 9.

*(Bando per l'attribuzione dei contributi).*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approva un bando nel quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi di cui alla presente legge, tenendo conto in particolare:

*a)* della percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta;

*b)* del numero dei dipendenti giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* del numero dei dipendenti tecnico-amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*d)* della produzione e della trasmissione dei programmi in misura superiore a quella minima fissata per l'accesso ai contributi.

2. Nel bando di cui al comma 1 sono previsti criteri premiali a favore delle emittenti televisive private locali che trasmettono con tecnologia digitale terrestre o satellitare e dalle emittenti radiofoniche private locali che hanno garantito, negli ultimi tre anni, il mantenimento del livello occupazionale nella propria azienda o che provvedono all'assunzione di dipendenti, giornalisti e tecnico-amministrativi, ope-

ranti nel settore e precedentemente licenziati o collocati in regime di ammortizzatori sociali o in mobilità.

3. Le domande per la partecipazione al bando sono presentate al Ministero dello sviluppo economico.

4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3 o il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi da parte dei beneficiari costituisce causa di revoca dei contributi.

#### ART. 10.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, trasmette annualmente alle Camere una relazione contenute:

a) l'elenco delle emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno beneficiato dei contributi di cui alla presente legge;

b) l'indicazione delle somme erogate nelle singole regioni;

c) l'elenco dei finanziamenti concessi;

d) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse;

e) le modalità di svolgimento dei controlli e dei relativi esiti;

f) i principali risultati conseguiti e le criticità emerse in sede di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

#### ART. 11.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

*(Notifica all'Unione europea).*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attivati nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La presente legge è notificata alla Commissione europea.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0032150\*